



**POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE MUGELLO**

Comuni
Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo sul Senio
Comando Struttura Unica

Prot. n°

Borgo San Lorenzo, li 20 agosto 2013

A tutto il personale dei Distretti di

- Borgo San Lorenzo
- Marradi
- Palazzuolo sul Senio

Oggetto: Entrata in vigore del “Decreto del Fare” – applicazione nuovo art. 202 C.d.S..

In relazione alla prossima entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto si emanano le disposizioni di seguito riportate da applicarsi a far data dall'effettiva vigenza del testo novellato dell'art. 202 del C.d.S. Considerate le diverse strade applicative ad oggi decise dai diversi Corpi di P.M., la scelta del sottoscritto è caduta sull'interpretazione della P.M. di Roma, che appare anche quella numericamente maggioritaria a seguito di una indagine svolta tra i comandi delle province di Firenze e Prato. In buona sostanza, da tempo si parla della riduzione del minimo edittale se il pagamento in misura ridotta è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale; la novità riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ovvero da altre disposizioni complementari alle quali si applica il Titolo VI del codice.

La modifica dell'articolo 202, a lungo annunciata, è stata alla fine adottata con la legge per la conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del fare). Sono state, inoltre, introdotte modifiche riguardanti le modalità tecnologicamente più avanzate con le quali può avvenire il pagamento delle sanzioni ed è stata rideterminata l'entità della cauzione da versare nei casi disciplinati dai commi 2-bis e seguenti dell'articolo 202, prima fissata nella metà del massimo e ora portata al minimo edittale.

Il Ministero dell'interno, prima della pubblicazione della Gazzetta della legge di conversione del c.d. decreto del fare ha emanato la **circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013**, con la quale ha fornito le prime linee guida per l'applicazione della modifica, che si allega al presente Ordine di Servizio (all.1).

1. Testo del nuovo articolo 202 del C.d.S.

Per una valutazione immediata della novità, si riporta il testo dell'articolo 202 raffrontato con le modifiche in vigore dal 21 agosto 2013, per poi passare alle disposizioni operative e interpretative alle quali, nelle more di ulteriori o diverse indicazioni, sarà necessario attenersi, tenuto conto che si tratta di una modifica che ha reso necessario un complesso adeguamento del sistema informativo per la

gestione dei verbali e dei pagamenti, adeguamento che non è stato possibile avviare prima di avere certezza del testo definitivo del provvedimento licenziato dal Parlamento.

<p align="center">Articolo 202 Pagamento in misura ridotta</p>	<p align="center">Articolo 202 Pagamento in misura ridotta</p>
<p>1 Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.</p> <p>2 Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.</p> <p>2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. (3)</p> <p>2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. (3)</p>	<p>1 Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis (parte cassata dall'emendamento 20.10). La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.</p> <p>2 Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.</p> <p>2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.</p> <p>2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. (3) Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico</p> <p>2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. (3)</p>

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. (3)

3 Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé: in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.(1)

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni (2).

Vedi art. 138 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. art. 387 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall'art. 104. DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Comma aggiunto dall'art. 23, DLGS 30/12/99, n. 507.

(3) Comma aggiunto dall'art. 37, L 29/7/2010 n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. (3)

3 Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé: in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.(1)

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni (2).

Vedi art. 138 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. art. 387 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall'art. 104. DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Comma aggiunto dall'art. 23, DLGS 30/12/99, n. 507.

(3) Comma aggiunto dall'art. 37, L 29/7/2010 n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

L'articolo 20 della legge di conversione del dlgs 69/2013 dispone al comma 5-bis, così ha motivato la modifica dell'articolo 202 del codice della strada:

5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

L'articolo 20 della legge di conversione del dlgs 69/2013 dispone ai commi 5-ter e 5 quater:

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

2. Termini e importi per il pagamento in misura ridotta

Fermo restando il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, quando consentito, il primo periodo aggiunto in chiusura del primo comma dell'articolo 202 dispone che: "***Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione***". Pertanto, **il termine di 5 giorni riguarda tutti i destinatari del verbale, salvo ricorrano le ipotesi in cui il pagamento in misura ridotta non è ammesso (articolo 202, commi 3 e 3-bis e articolo 210, comma 3), ovvero il caso in cui la violazione preveda anche l'applicazione della sospensione della patente di guida**, come meglio si specificherà in seguito. Ciò porta necessariamente a concludere che oggi esistono tre termini di pagamento, due in misura ridotta ordinaria e uno in misura ulteriormente ridotta, decorrenti dalla notificazione o contestazione del verbale (per il computo dei termini valgono le regole generali di cui si dirà meglio in seguito) e che si riassumono come segue:

- a) Facoltà di pagare **entro cinque giorni** dalla notificazione o contestazione del verbale il minimo edittale ridotto del 30%; si applica a tutti indifferentemente, salvo quanto previsto dagli articoli **202, commi 3 e 3-bis** (pagamento in misura ridotta non ammesso), ovvero **210, comma 3**, oppure **per le violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente**.
- b) Facoltà di pagare **dal sesto giorno al sessantesimo giorno** dalla notificazione o contestazione del verbale il **minimo edittale**, senza però la riduzione del 30%; si applica a tutti indifferentemente, salvo quanto previsto dagli articoli **202, commi 3 e 3-bis**, ovvero **210, comma 3** (pagamento in misura ridotta non ammesso).
- c) Facoltà di pagare il minimo edittale senza la riduzione del 30% **dal primo al sessantesimo giorno** dalla notificazione o contestazione del verbale. Si applica a tutti **per le violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente**, salvo quanto previsto dagli articoli **202, commi 3 e 3-bis**, ovvero **210, comma 3** (pagamento in misura ridotta non ammesso).

3. Calcolo dei termini per il pagamento in misura ridotta del 30%

Il *dies a quo* per computare il termine in cui è ammesso il pagamento del minimo edittale ridotto del 30% è individuato secondo le regole comuni, per cui non si conta il giorno in cui è avvenuta la contestazione, ovvero si è perfezionata la notificazione nei modi di legge; ovviamente si devono intendere valedoli anche le regole secondo le quali se il giorno finale cade in un festivo, il termine si sposta al primo giorno non festivo successivo. Il sabato, ai fini del pagamento dei verbali, non si considera come festivo, salvo chiaramente il caso in cui la festività cada in quel giorno. Pertanto, per proporre un esempio, se il verbale è stato contestato o notificato il 26 agosto, il computo inizia dal giorno successivo (il 27 agosto) e il termine finale per fruire della riduzione cade il 31 agosto. Dal primo settembre è possibile il pagamento del minimo edittale ordinario (da rammentare che i festivi che cadono all'interno del periodo in cui è ammesso il pagamento si computano ai fini del conteggio)

4. Applicazione della riduzione del 30% sulla somma per la quale ammettere il pagamento del preavviso

Seppure sia vero che il preavviso non è notificato o contestato, per cui non è possibile computare una decorrenza dalla notificazione o contestazione, è anche vero che da sempre il preavviso è utilizzato strumento di semplificazione in deroga all'articolo 202, che già disponeva la

facoltà del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione e notificazione del verbale. Tale prassi, ormai secolare, si applica in tutto il territorio nazionale in relazione ad un lasso temporale per il quale la legge tace. Tale prassi è stata ed è universalmente accettata dalle istituzioni e dai cittadini e rappresenta in concreto uno strumento di semplificazione dell'azione amministrativa e di riduzione dei costi che le amministrazioni dovrebbero sostenere per stampa, imbustamento e notifica dai verbali. Si può quindi sostenere che anche per il preavviso il minimo edittale sul quale ammettere il pagamento, dopo la riforma dell'articolo 202, è quello ridotto del 30% (salvo che la violazione preveda la sospensione o la confisca del veicolo, caso assai raro nell'uso del preavviso). Già molti Comandi hanno fornito tale indicazione che pare quella più in linea con l'uso del preavviso quale strumento di semplificazione, deflazione del contenzioso e di accelerazione della riscossione, nel pieno rispetto anche della ratio che ha animato la modificata dell'articolo 202 e in tal senso si ritiene di dover procedere, in assenza di una diversa interpretazione da parte del Ministero dell'interno che sul punto non si è pronunciato.

5. Uso dei preavvisi in dotazione

Nelle more della ristampa dei preavvisi, che riporteranno le necessarie indicazioni e avvertenze, si potrà continuare a utilizzare quelli in dotazione, indicando il minimo edittale ridotto del 30% nello spazio dedicato a contenere la sanzione per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta. Per evitare possibili errori e incomprensioni con i soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni è utile far seguire la somma da pagare da una frase del tipo **“sanzione ridotta del 30%”**, in modo da far comprendere più chiaramente che alla sanzione indicata è già stata applicata la riduzione di legge (e non rischiare che il soggetto che effettua il pagamento applichi un'ulteriore riduzione del 30% alla somma indicata dall'agente). Ove non sia ammesso il pagamento in misura ridotta si continuerà a non inserire la somma da pagare, indicando tale impossibilità (articoli 202, commi 3 e 3-bis, o articolo 210, comma 3); ove il pagamento in misura ridotta sia ammesso, ma non possa essere applicata la riduzione del 30% perché la violazione prevede la sospensione della patente di guida, si riporterà la sintetica informazione **“riduzione del 30% non ammessa”**, onde evitare che l'interessato applichi la riduzione sull'erronea supposizione di essere legittimato a fruire del beneficio. Per ricavare l'esatto importo dovrà essere utilizzata la tabella di conversione allegata alla citata ed allegata circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 del Ministero dell'Interno.

ESEMPIO DI REDAZIONE DI PREAVVISO

COD. ARTICOLO		COD. ARTICOLO			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
SANZIONE ACCESSORIA					
<input type="checkbox"/> Rimozione del veicolo verbale N. _____			<input type="checkbox"/> Rimozione/blocco veicolo non eseguito per: motivi tecnici <input type="checkbox"/> servizio urgente <input type="checkbox"/>		
non contesta per:		<input checked="" type="checkbox"/>	assenza del trasgressore o dell'obbligato in solido		<input type="checkbox"/>
LA VIOLAZIONE CONTRASSEGNA CON (*) PREVEDE LA DECURTAZIONE DI 2 PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA					
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (vedasi modalità e termini sul retro)		I _____ VERBALIZZANT _____		(matricola)	
€ 28,70 SANZIONE RIDOTTA DEL 30%				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<small>MODALITÀ DI PAGAMENTO, INCASSI E AVVERTENZE - VERB. ESTERNO</small>					

6. Uso dei verbali di contestazione in dotazione

Res./Dom a _____ CIV. N° _____
 In qualità di _____ come da _____

SANZIONE PECUNIARIA: Pagamento del minimo fissato di € 527,00 * più € _____ per spese di procedimento e notifica per un totale di € _____

SANZIONE ACCESSORIA: SOSPENSIONE DELLA PATENTE

per la presente violazione è prevista la decurtazione di n. 10 punti ai sensi dell'art. 135 bis del C.d.S.

Annotazioni (art. 308 R.E.): La presente annotazione consente ai sensi di legge il viaggio col veicolo fino alla scadenza _____ per la via più breve e per il tempo strettamente necessario.

DIVIETO A PRESENTARSI: Il coartato è invitato a presentarsi ad esibire i documenti notiziando entro 30 gg. dal 09/01 presso questa P.M. o altro organo di Polizia. In caso di inosservanza verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 182, c. 4, del C.d.S.

PATENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE CERTIFICATO IDONEITÀ ALLA GUIDA CERTIFICATO ABLITAZIONE PROFES. CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE R.C.A. CERTIFICATO QUALIFICAZIONE CONDUCENTE Altro _____

Violazione contestata e dichiarazioni intervenuti: non contestata per i seguenti motivi: _____

Il trasgressore dichiara: _____

*** RIDUZIONE DEL 30% NON AMMESSA**

7. Esclusione dal beneficio del pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30% in caso di confisca

L'ultimo periodo aggiunto all'articolo 202 recita: ***“La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”***. Va ricordato come già in applicazione del comma 3 dell'articolo 210 è esclusa la possibilità del pagamento in misura ridotta se la violazione prevede la confisca del veicolo. Quindi, non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta appare evidente che non sarebbe stata comunque possibile la riduzione di un terzo del pagamento ridotto al minimo. Tuttavia, **per la violazione dell'articolo 193 del codice della strada è ammesso il pagamento in misura ridotta e, ove effettuato, non è invece prevista la confisca, per cui si deve ritenere applicabile la riduzione della sanzione del 30%**. Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 ha confermato tale interpretazione. Ovviamente, anche se il Ministero non si è pronunciato sul punto, pare corretto sostenere che ciò **non vale nel caso dell'articolo 193, comma 4-bis**, dove la particolare circostanza che il veicolo sia posto in circolazione senza copertura assicurativa e con documenti assicurativi falsificati, rende obbligatoria la confisca del veicolo. **Pertanto, ove ricorra tale circostanza rimane non ammesso il pagamento in misura ridotta ordinario, per cui non sarà nemmeno applicabile la riduzione del 30%**. Diversamente **la riduzione si applica**, anche secondo il Ministero, nei casi in cui l'interessato può beneficiare della **riduzione della sanzione a un quarto**, per cui dovrà poi essere applicato l'ulteriore sconto del 30%, a patto che il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Nessun problema si pone per l'ipotesi in cui è possibile **attivare la copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile**, dove l'interessato può provvedere anche immediatamente al pagamento in misura ridotta a un quarto del minimo edittale, previa attivazione della copertura nei termini suddetti; quindi, ove il pagamento sia stato effettuato entro i 5 giorni successivi alla notificazione o contestazione immediata, la somma da corrispondere sarà quella risultante dalla riduzione a un quarto del minimo edittale (pari a € 210,25) decurtato del 30% (pari a € 147,18). Semmai, vi possono essere dei problemi applicativi nell'ipotesi in cui sia chiesta la demolizione del veicolo, quando è previsto il

versamento di una cauzione, il rilascio di un'autorizzazione e la verifica dell'adempimento al fine dello storno della somma residua rispetto alla sanzione ridotta a un quarto, procedura questa sicuramente più complessa in quanto legata allo svolgimento di alcune formalità. Va poi ricordato che esistono anche situazioni che sfuggono alla procedura puntualmente regolata dall'articolo 193 del codice della strada, della quale la prassi ministeriale non si è occupata, ma che hanno determinato una prassi operativa condivisibile e condivisa tra gli organi di polizia stradale, con riferimento al non infrequente caso in cui la rottamazione sia avvenuta nelle more della notifica del verbale o del sequestro del veicolo. In tali casi si è ritenuto coerente con il dato normativo ammettere l'obbligato al beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria amministrativa a un quarto, in quanto la demolizione del veicolo è comunque avvenuta entro i termini previsti dall'articolo 193 del codice della strada, seppure in maniera non propriamente rituale. Pur potendo individuare delle strade alternative rispetto a quelle indicate dal Ministero in via esemplificativa nella circolare con le quali sono state fornite le prime linee interpretative della modifica all'articolo 202, comma 1, si ritiene che sia prudente per il momento aderire al dettato letterale della novella e, semmai, agevolare per quanto è possibile la rapida conclusione del procedimento sanzionatorio, onde consentire la restituzione della cauzione eccedente e la riscossione definitiva della sanzione entro il quinto giorno dalla notificazione o contestazione del verbale, così da applicare la riduzione ulteriore del 30%. Pertanto, anche in questo caso **la riduzione del 30%** della somma pari al **minimo edittale ridotto a un quarto** trova applicazione unicamente **se il pagamento della sanzione (se il veicolo è già stato demolito secondo le procedure di legge) o il versamento della cauzione avviene entro il quinto giorno dalla contestazione o notificazione del verbale. Nelle more di una diversa valutazione si ritiene di dover continuare a chiedere una cauzione pari al minimo edittale ordinario.**

8. Esclusione dal beneficio della riduzione del minimo edittale del 30% per il solo fatto che la violazione preveda astrattamente la confisca o la sospensione della patente

A seguito di un'attenta interpretazione e nelle more di diverse indicazioni da parte del Ministero dell'interno, si ritiene sufficiente che **la violazione preveda in astratto l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e/o della confisca, a prescindere che questa possa trovare effettiva applicazione** (salvo quanto detto per l'articolo 193). Questa conclusione si basa sia sulla formulazione letterale della norma (che fa riferimento a quelle violazioni dove è "prevista" una delle due sanzioni accessorie, ovvero entrambe), sia sulla considerazione che, come in altri casi, il legislatore ha disposto un trattamento più rigoroso per le violazioni più gravi, che ha individuato in base alle sanzioni applicabili. In sostanza, **il trasgressore o l'obbligato in solido non potranno avvalersi del beneficio nemmeno se le sanzioni accessorie sono inapplicabili**, come nel caso del minorenni o della guida dei veicoli per i quali non è necessaria la patente, ovvero nei casi in cui il trasgressore non è stato identificato e quindi non si può applicare la sospensione della patente. Vale la pena osservare, infine, come per evidente dimenticanza **sia concesso il pagamento con il beneficio della riduzione del 30%** in quei casi, invero non numerosi, dove la sanzione accessoria è costituita dalla **revoca** della patente di guida (salvo quanto specificato al punto successivo).

9. Violazioni per le quali la sospensione della patente è prevista alla seconda violazione o in caso di reiterazione

Si ritiene e così si procederà, che nel caso di violazione per la quale è prevista l'applicazione della sospensione della patente o della confisca del veicolo solo in caso di seconda violazione nel

biennio o nel caso di reiterazione, sia ammesso il pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30%, salvo si tratti della seconda violazione o della violazione reiterata, cioè della violazione che comporta, anche in astratto, l'applicazione della sospensione della patente e/o della confisca del veicolo. Nell'impossibilità, per la maggior parte dei casi, di conoscere immediatamente all'atto della contestazione o notificazione del verbale se si tratta della violazione che effettivamente determinerebbe la sospensione e/o la confisca del veicolo, si ritiene necessario completare il verbale, dopo aver dato atto della possibilità del pagamento in misura ridotta ordinario, con la seguente indicazione "entro 5 giorni dalla data del verbale può pagare €, salvo sia prevista" "la sospensione della patente" e/o "la confisca del veicolo".

Sarà cura dell'agente spiegare correttamente al trasgressore e/o all'obbligato in solido che il beneficio è stato indicato, ma che potrà fruirne solo nel caso in cui si tratti della prima violazione nel biennio e le modalità con le quali l'interessato può accedervi, salvo successive verifiche da parte dell'organo accertatore che, in caso di insufficiente pagamento procederà al recupero della differenza ai sensi dell'articolo 389 del regolamento del codice della strada.

ESEMPIO DI REDAZIONE DI VERBALE CON SOSPENSIONE DELLA PATENTE PREVISTA ALLA SECONDA VIOLAZIONE O IN CASO DI REITERAZIONE

Esempio di diciture da riportare per violazione dell'articolo 146, comma 3.

NOTE	<input type="checkbox"/> SANZIONE PECUNARIA: Pagamento del minimo fissato di € <u>162,00 *</u> più € _____ per spese di procedimento e notifica per un totale di € _____
	<input type="checkbox"/> SANZIONE/ ACCESSORIA/E: [] [] [] [] [] [] _____
	<input type="checkbox"/> per la presente violazione è prevista la decurtazione di n° _____ punti ai sensi dell'art. 126 bis del C.d.S.
	<input type="checkbox"/> Annotazioni (art. 399 R.E.) La presente annotazione consente ai sensi di legge il viaggio col veicolo fino alla località _____ per la via più breve e per il tempo strettamente necessario.
	<input type="checkbox"/> INVITO A PRESENTARSI il soprannominato è invitato a presentarsi <input type="checkbox"/> ad esibire i documenti <input type="checkbox"/> sottoindicati entro 30 gg. da oggi presso questa P.M. o altro organo di Polizia. In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 180, c. 8. del C.d.S.
	<input type="checkbox"/> PATENTE <input type="checkbox"/> CARTA DI CIRCOLAZIONE <input type="checkbox"/> CERTIFICATO IDONEITÀ ALLA GUIDA <input type="checkbox"/> CERTIFICATO ABILITAZIONE PROFESS.
	<input type="checkbox"/> CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO <input type="checkbox"/> CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE R.C.A.
	<input type="checkbox"/> CERTIFICATO QUALIFICAZIONE CONDUCENTE Altro _____
	Violazione <input checked="" type="checkbox"/> contestata e dichiarazioni interessati: <input type="checkbox"/> non contestata per i seguenti motivi: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Il trasgressore dichiara: <u>DELLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE</u> <u>* ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA [] PUÒ PAGARE € 113,40, SALVO SIA</u> <u>PREVISTA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE</u>

Deve essere precisato che per la particolare circostanza che il legislatore non abbia disposto la deroga alla riduzione del 30% della somma minima edittale nei casi in cui è prevista la revoca della patente, possono verificarsi situazioni del tutto particolari che necessitano di un'interpretazione coerente con la ratio della norma e che per questo possono determinare ugualmente l'impossibilità di applicare il beneficio, seppure in concreto sia prevista la revoca della patente. Ad esempio, la violazione dell'articolo 142, comma 9-bis, del codice della strada prevede la sospensione della patente di guida alla prima violazione, ma, ove il trasgressore commetta nel biennio successivo una

seconda violazione del medesimo comma, in luogo della sospensione si applica la revoca della patente ai sensi del comma 12; pare corretto sostenere, in questi particolari casi, che la norma violata (comma 9-bis citato) prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria e che nel caso di seconda violazione tale sanzione è aggravata nella revoca dell'abilitazione (comma 12 citato), per cui trova ugualmente applicazione la deroga prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 202 e che, pertanto, in ogni caso di violazione dell'articolo 142, comma 9-bis, può essere pagata in misura ridotta unicamente la sanzione nel minimo edittale ordinario, sia che si tratti della prima violazione nel biennio, o delle successive violazioni nel medesimo arco temporale. Diversamente concludendo si giungerebbe al risultato ancor più aberrante che nel caso di prima violazione non sarebbe ammesso il pagamento del minimo edittale ridotto del 30%, mentre il beneficio si applicherebbe nel caso di seconda violazione nel biennio.

10. Ipotesi in cui la sospensione della patente non è prevista dalla norma violata, ma dall'articolo 223, comma 2

Può verificarsi il caso in cui per una violazione che non prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria, sia comunque applicabile la sospensione della patente di guida, ai sensi degli articoli 222, 223 e 224 del codice della strada, a causa dei danni alle persone determinati come conseguenza di un sinistro in qualche modo riconducibile alla violazione. In tali ipotesi è ovvio chiedersi se si applichi o meno la riduzione del 30% se il pagamento in misura ridotta è effettuato entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione della violazione. Pare necessario attenersi alla lettera dell'articolo 202, comma 1, ultimo periodo, come aggiunto dalla legge di conversione del d.l. 69/2013, secondo il quale *“La riduzione di cui al periodo precedente non si applica **alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida**”*. È indubbio che, ad esempio, la violazione dell'articolo 146, comma 2, per il superamento della linea continua di mezzera, non comporti la sospensione della patente di guida, ma allo stesso tempo è noto che la sospensione della patente di guida può essere comunque applicata se questa violazione ha determinato danni a persone. Tuttavia **non è la violazione di per sé che prevede la sanzione accessoria**, come richiede l'articolo 202, comma 1, ultimo periodo, ma è l'occorrenza che tale violazione ha determinato danni a persone che determina l'applicazione della sanzione accessoria di cui agli articoli 222, 223 e 224 del codice della strada. Quindi, tenuto conto che la sanzione accessoria discende dalla commissione dei reati di lesioni colpose o omicidio colposo e che tali reati a loro volta trovano fondamento in violazioni che possono non prevedere di per sé la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, pare corretto concludere che se per la violazione non è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo non trova applicazione la deroga al pagamento in misura ridotta del 30%, anche se da quella violazione sono derivati danni alle persone e per questo può essere disposta la sospensione della patente di guida. Pertanto, nelle more di diverse disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, nelle circostanze sopra richiamate si procederà come indicato, riportando nel verbale la possibilità del pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30%, salvo, ovviamente, che la violazione preveda la sospensione della patente e/o la revoca della patente a prescindere dal fatto che essa sia stata causa o concausa del sinistro che ha determinato danni a persone.

11. Applicazione del beneficio a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della modifica

Sebbene tale aspetto non riguardi direttamente l'operatività su strada, occorre fornire le adeguate disposizioni al fine di consentire una corretta informazione all'utenza e per la gestione del procedimento sanzionatorio. In assenza di una norma transitoria, la legge di conversione del decreto legge 69/2013 entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e da quella data si applicheranno le disposizioni degli ultimi due periodi aggiunti al comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada. Tuttavia, pur non nascondendo i dubbi legati ai principi generali che regolano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 1 della legge 689/81), si può ragionevolmente ritenere che l'articolo 202 del codice della strada attenga al procedimento sanzionatorio (Titolo VI) e non alla sanzione in sé, per cui il beneficio può riguardare anche i verbali per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della modifica, ma per i quali siano ancora aperti i termini per applicare la riduzione del 30%, ove ne sussistano le condizioni.

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013, ha confermato tale interpretazione. Pertanto, ad esempio, se una violazione dell'articolo 142, comma 8, è stata commessa il 9 luglio 2013, verbalizzata il 30 luglio 2013 e notificata in data successiva all'entrata in vigore del nuovo art. 202 C.d.S., la sanzione indicata nel verbale potrà essere pagata in misura ulteriormente ridotta del 30%, entro 5 gg dalla data di notificazione, salvo che questa scadenza non cada di giorno festivo, anche se la violazione è stata commessa prima della data di entrata in vigore della modifica.

12. Applicazione della riduzione del 30% alla sanzione rateizzabile ai sensi dell'articolo 202-bis

Altra questione sulla quale è necessario porre l'attenzione è costituita dal rapporto tra l'articolo 202, come modificato dal 21 agosto 2013 e l'articolo 202-bis, ovvero è necessario individuare la somma sulla quale si applica la rateizzazione. Si rammenterà come il Ministero dell'interno abbia ritenuto applicabile il nuovo istituto della rateizzazione del minimo edittale, introdotto dalla legge 120/2010, nella parte in cui dispone che *"I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili"*, dettando successivamente la procedura in termini sufficientemente chiari, anche se non esaustivi e ciò anche prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 9. Quello che ci si chiede è se con la modifica dell'articolo 202 la somma sulla quale si richiede la rateizzazione è quella ridotta del 30%, ovvero rimane il minimo edittale ordinario, anche se la richiesta di rateizzazione è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Ovvero, se in caso di rigetto di un'istanza presentata entro il quinto giorno dalla notificazione o contestazione del verbale, i termini per il pagamento in misura ridotta decorrano dopo l'interruzione, dal momento in cui è notificato il provvedimento di rigetto ovvero dal giorno in cui si determina il silenzio diniego. Anche su tale tema il Ministero ha taciuto e la prassi operativa per il momento non pare aver preso in considerazione questa ipotesi, per cui occorre fornire disposizioni che siano per quanto possibile aderenti ai due istituti. Si può ritenere che la ratio della riforma, peraltro annunciata espressamente nello stesso articolo 20 della legge di conversione del d.l. 69/2013, non sia coerente con l'istituto della rateizzazione e, pertanto, tenuto conto che l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta avverrà con il pagamento dell'ultima rata comprensiva degli interessi, va concluso che la somma sulla quale applicare la rateizzazione sia costituita in ogni caso dal minimo edittale ordinario, senza la riduzione del 30%. Anche nel caso di presentazione dell'istanza prima del quinto giorno successivo a quello della notificazione o contestazione del

verbale, ove si verifichi il rigetto dell'istanza espresso o implicito nel silenzio rigetto, si ritiene che non operi il beneficio della riduzione del 30%, perché da un lato non opera una specifica interruzione dei termini, ma, bensì, il decorso di un nuovo termine per effettuare il pagamento della sanzione mantenuta eccezionalmente al minimo edittale, dall'altro non opera nemmeno un'espressa remissione in termini per il pagamento in misura ridotta. Si tratta unicamente del decorso di un nuovo termine in deroga all'articolo 202, comma 1, primo periodo, per cui non vale quanto previsto dal nuovo periodo aggiunto dal decreto del fare. Come detto, una diversa interpretazione, seppure sostenibile, entrerebbe in contrasto con la ratio della novella, tesa ad accelerare la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e pertanto così si dispone.

13. Applicazione della riduzione del 30% in caso di versamento della cauzione ex articoli 202, c. 2-ter e 207.

Sia l'articolo 207, sia l'articolo 202, commi 2-bis e seguenti, regolano i casi in cui il pagamento in misura ridotta deve avvenire a mani degli agenti al termine della contestazione della violazione, per cui il verbale costituirà anche quietanza del pagamento. Pertanto, se il pagamento avviene direttamente a mani dell'agente, appare evidente che se la violazione non comporta la sospensione della patente di guida (e/o la confisca del veicolo, caso in cui, tranne per l'articolo 193 con esclusione del comma 4-bis il pagamento in misura ridotta è ammesso) la somma da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta sarà ridotta del 30%. Diversamente, ove l'interessato non intenda effettuare il pagamento in misura ridotta, ma, per qualsiasi motivo, corrisponda la cauzione, questa andrà determinata nella misura pari al minimo edittale (articolo 202, comma 2-ter o articolo 207 quando si tratta di veicoli immatricolati in Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo) ovvero nella misura pari alla metà del massimo articolo 207 (quando si tratta di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dello Spazio Economico Europeo), senza che sia possibile applicare la riduzione del 30%, sia nella fase di versamento della cauzione, sia nella fase di incasso definitivo della somma versata, poiché in questo caso la cauzione non rappresenta il pagamento in misura ridotta, ma semplicemente la prestazione di una garanzia alternativa al fine di non precludere all'interessato la via del ricorso. Pertanto, consentire il pagamento di una cauzione ridotta del 30% apparirebbe in aperto contrasto sia con il dato letterale delle due norme, sia con la ratio del nuovo beneficio della riduzione del 30% rispetto al minimo edittale. **Quindi, si continuerà a richiedere una cauzione pari al minimo edittale (articolo 202, comma 2-ter o articolo 207 quando si tratta di veicoli immatricolati in Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo) ovvero nella misura pari alla metà del massimo edittale (articolo 207 quando si tratta di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dello Spazio Economico Europeo), mentre per la riscossione diretta della sanzione si applicherà la riduzione del 30% sul minimo edittale, ove ammissibile.**

ALLEGATI

1. Circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 del Ministero dell'Interno

Il Comandante

(Gianni DONI)